

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INTERNO PER LE COMPETENZE SUL
RICONOSCIMENTO DELLE REGOLARITA' DEL
SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI**

(art. 2 comma 11 L. 244/07)

Approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 102 dell'11/08/2009

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Sono oggetto del presente regolamento i criteri di ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato alle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 relativo alle competenze sul riconoscimento della regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari, che è passata dalla Questura al Comune.

Art. 2 Quantificazione del fondo

Il fondo di cui all'art. 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è costituito dalla quota di contributo assegnato, dallo Stato al Comune e così composto:

- a) Da una quota corrispondente al 40% del contributo complessivo nazionale ed il numero del personale formato, destinata alla formazione e all'aggiornamento professionale delle risorse umane.
- b) Da una quota di contributo per il numero delle richieste, calcolate con un parametro di proporzionalità ottenuto dal rapporto tra il 60% del contributo complessivo ed il totale del numero delle richieste di iscrizione e di soggiorno, moltiplicato per il numero delle richieste rilasciate dal Comune.

Art. 3 Ripartizione del fondo

Il fondo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, viene ripartito nel seguente modo:

- a) Il 40% del contributo complessivo stanziato (somma calcolata su base nazionale) viene destinata alla formazione del personale dei servizi demografici, sulla base delle esigenze rappresentate dal responsabile di Area.
- b) Gli incentivi pari al 60% del contributo vengono destinati agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le funzioni attribuite ai comuni, compreso ai quelli titolari di incarichi di posizione organizzativa.

Art. 4 Modalità di applicazione

Le somme erogate in relazione all'attività svolta, destinate agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le funzioni attribuite ai comuni dal D. lgs 11 n. 30/2007, entreranno a far parte del fondo di cui dell'art. 15 lett. K del CCNL e dovranno essere liquidate agli interessati in base all'art. 17 del medesimo contratto collettivo in aggiunta agli altri incentivi eventualmente previsti.

Art. 5 Criteri di ripartizione

I criteri di ripartizione fra gli operatori individuati al precedente art. 3 lett. b) sono i seguenti:

- 70% delle risorse in base al numero di pratiche effettivamente svolte.

Per l'individuazione del numero di pratiche occorrerà confrontare ed attribuire ad ogni operatore gli incentivi proporzionalmente al numero di attestati di regolare soggiorno o di soggiorno permanente, effettivamente sottoscritti.

- 30% agli operatori che svolgono compiti di ricezione delle istanze e curano fasi infraprocedimentali, ma non sottoscrivono i provvedimenti finali, in parti uguali tra loro.

Le informazioni relative ai dipendenti beneficiari dell'incentivo saranno definite a consuntivo del responsabile dell'Area in apposita relazione, approvata dal Dirigente.

Art. 6 Modalità di erogazione dal fondo

Le risorse verranno liquidate alla prima mensilità, successiva all'approvazione del presente regolamento e per gli anni successivi al primo verranno liquidate entro due mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Interno.

Art. 7 Esclusioni e limitazioni degli incentivi

Il responsabile di Area può motivatamente, escludere dalla liquidazione i dipendenti, incaricati delle prestazioni che hanno titolo ai compensi di cui al presente regolamento, che abbiano tenuto atteggiamenti non collaborativi, caratterizzati da scarso rendimento o siano stati di ostacolo al raggiungimento del risultato.

Analogo trattamento può essere riservato ai dipendenti che, per prolungate assenze anche indipendenti dalla loro volontà, non abbiano contribuito significativamente al conseguimento del risultato.